



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di porto Marina di Carrara

SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Via Salvetti, 5 – 0585/6467401 – cpcarrara@mit.gov.it

ORDINANZA N. 71/2015

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Marina di Carrara:

- VISTA** l'Ordinanza n. 34/2015 emessa da questa Capitaneria di porto in data 20 maggio 2015;
- VISTO** il rapporto di servizio redatto in data 23 giugno 2015 a seguito di sopralluogo del personale dipendente;
- VISTI** gli avvisi ai naviganti nn. 0622/15 aprile 07 e 1492/15 giugno 29 emessi dal Comando Marina Nord della Spezia;
- VISTA** la determina della Provincia di Massa-Carrara n. 2056 in data 02 luglio 2015 con la quale l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Circolo della Vela" e l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia sono stati autorizzati alla deposizione nella spiaggia sommersa in corrispondenza del "Bagno Turimar" del Comune di Massa, dei sedimenti marini provenienti dal dragaggio della foce del fiume Frigido fino alla data del 4 giugno 2018;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte Marittima;
- TENUTO CONTO** che, agli esclusivi fini della tutela della sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, il transito è limitato ai soli natanti che dovranno comunque prestare la massima attenzione durante la navigazione in quanto i fondali sono in continuo mutamento a causa dell'esposizione della foce del fiume Frigido alle frequenti mareggiate.

ORDINA

Art. 1

Nelle acque marittime ricomprese tra la foce del fiume Frigido ed il primo ponte posto sul viale Lungomare di Levante (LAT. 44°00.25'N – LONG. 010°06.28'E), è consentita la navigazione per il tratto in sinistra idraulica, meglio evidenziato nel pianetto allegato, ai soli natanti, i cui conduttori che dovranno prestare la massima attenzione mantenendo il motore al minimo dei giri, in quanto tale tratto di mare è caratterizzato da bassi fondali in continuo mutamento che può variare da un battente massimo di -2 mt. sul l.m.m. ad un minimo di -20 cm sul l.m.m., e quindi è da ritenersi pericoloso. I conduttori delle predette unità in transito dovranno intraprendere, inoltre, ogni idonea tutela per scongiurare qualsivoglia incidente, ivi compresi l'effettuazione dei dovuti scandagli del fondale.

Art. 2

L'ordinanza n. 34/2015 emessa da questa Capitaneria di porto in data 20 maggio 2015, in premessa citata, è abrogata.

Art. 3

I trasgressori delle norme contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione, autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dell' art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del Decreto Legislativo n° 171/2005.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché opportuna diffusione tramite i locali organi d'informazione.-

Marina di Carrara, *27-AGO-2015.*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Domenico LOFFREDO



